



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

*Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19
(A.S. 2144)*

SENATO DELLA REPUBBLICA
*Commissioni riunite
5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro)*

Roma, 6 aprile 2021

PREMESSA

1. L'anno 2020 in sintesi

Pur non disponendo di dati omogenei e perfettamente confrontabili, si può affermare che una riduzione di attività economica come quella del 2020 non si registrava dagli ultimi anni della seconda guerra mondiale. Le perdite di PIL a valori correnti lo scorso anno sono state pari a poco più di 139 miliardi di euro. Assumendo una popolazione costante attorno ai 60 milioni di residenti, si perviene alla conclusione che l'attività economica rapportata al numero di abitanti è caduta lo scorso anno di oltre 2.600 euro a testa.

Crisi di domanda e crisi di offerta si intrecciano e si sovrappongono, producendo effetti differenziati sia tra settori di attività economica sia sulle variabili aggregate. Considerando le grandezze a valori correnti, dei 139 miliardi di euro di prodotto perso nel 2020 la quasi totalità è dovuta al crollo dei consumi interni, che includono anche la spesa degli stranieri sul territorio italiano: sono spariti, infatti, 128 miliardi di euro di spesa. Le perdite di acquisti di beni e servizi sono concentrate in settori di importanza capitale nell'economia italiana. Vestiario e calzature, servizi di trasporto, ricreazione e cultura, alberghi, bar e ristoranti fanno contare complessivamente un calo dei consumi per quasi 107 miliardi di euro, pari all'83% dell'intera flessione di questa componente della domanda. Simmetricamente, i cali di valore aggiunto settoriale si concentrano su commercio non alimentare, servizi ricettivi e di ristorazione, trasporti, cumulativamente afflitti dai due terzi dell'intera perdita di prodotto calcolato ai prezzi base. La concentrazione delle perdite di consumi e valore aggiunto su tali settori appare oggi come un elemento di debolezza del sistema e giustifica la richiesta di sostegni adeguati a far transitare questa parte di tessuto produttivo dalla crisi pandemica al momento della ripresa.

L'economia italiana permane in uno stato di ibernazione. Le imprese cancellate dai registri camerali nel corso del 2020 hanno toccato un minimo storico: -42.500, pari al 12% sotto la media quinquennale precedente. Secondo le nostre stime, senza mutamenti rilevanti nelle politiche di sostegno al tessuto produttivo e senza un rapido avvio del processo di riapertura, si rischia che vengano a mancare, rispetto al 2019, circa 300 mila imprese del commercio al dettaglio non alimentare e del terziario di mercato, delle quali 240 mila in diretta conseguenza della crisi di reddito e di liquidità. A queste valutazioni occorre sommare la stima di riduzione dell'area del lavoro autonomo, ordinistico e non ordinistico, di circa 200 mila unità.

La perdita di occupazione è cresciuta di una proporzione molto al di sotto della riduzione di prodotto lordo e delle stesse ore lavorate. L'*input* di lavoro, inteso come quantità di lavoro impiegata nei processi produttivi di beni e servizi, è sceso di oltre il 10%, mentre gli occupati totali definiti come titolari di un rapporto di lavoro dipendente e come autonomi si sono contratti solo del 2% circa. Esiste quindi, al momento, una flessione occupazionale potenziale che non ha ancora un riflesso nelle statistiche

ufficiali. La disoccupazione in senso stretto - cioè la condizione di coloro che hanno perso un precedente lavoro -, conteggiata secondo gli usuali metodi condivisi dalla comunità internazionale, è oggi limitata dai provvedimenti di blocco dei licenziamenti e dall'estensione della cassa integrazione in deroga.

Ciò che si vede, invece, e non poteva non vedersi, è l'aumento dell'area della marginalità socio-economica. Probabilmente, le risorse destinate al sostegno al reddito nel corso del 2020 hanno evitato ad almeno 300mila persone l'entrata nella povertà assoluta. Tuttavia, oggi quasi il 10% della popolazione si trova in tale condizione, con un incremento nel 2020 rispetto al 2019 di oltre un milione di poveri assoluti. Senza una prolungata e intensa crescita economica, sarà improbabile un riassorbimento di tale massa di residenti in condizioni precarie, atteso che il debito pubblico si avvicina al 160% del PIL, circostanza che limita l'ulteriore attivazione massiccia del canale dell'indebitamento. L'impegno per la crescita dovrà essere la stella polare dell'azione del governo e il tema principale del dibattito pubblico. Sostenibile e inclusiva, certamente, purché sia crescita.

2. I primi mesi del 2021 e le prospettive a breve termine

Rispetto alle valutazioni di qualche mese fa, il quadro economico italiano è peggiorato. Le previsioni di novembre sulla possibilità di una ripresa, ancorché moderata, nel primo quarto dell'anno 2021 sono state smentite dai fatti. L'indicatore Confcommercio del PIL mensile, pur valutando una crescita tendenziale dell'attività economica in marzo (+7,3% rispetto a marzo 2020), indica in -1,5% la variazione congiunturale del primo quarto dell'anno nella metrica dei valori stagionalizzati, dato che si traduce in una riduzione di PIL del 2,6% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Ad analoghe valutazioni pervengono altri istituti di ricerca economica. I maggiori previsori sono, altresì, concordi nell'indicare una ripresa solo moderata nel secondo quarto dell'anno, collocando negli ultimi mesi del 2021 una più robusta risalita del prodotto nel nostro Paese, in concomitanza con la normalizzazione sanitaria e, quindi, con un forte allentamento degli attuali vincoli alla mobilità e all'attività d'impresa. Occorre ricordare, comunque, che una partenza debole dell'anno in corso pregiudica fortemente il raggiungimento di quel rimbalzo statistico attorno o sopra il 6% che è ancora nei documenti ufficiali del governo, ovviamente in corso di revisione e aggiornamento. Ciò avrà impatti peggiorativi anche sul quadro di finanza pubblica.

In breve, il difficile primo trimestre dell'anno in corso ha già pregiudicato l'entità del rimbalzo. Tra gennaio e marzo 2021, come nei peggiori frangenti dell'anno passato, è, infatti, mancata la componente della domanda aggregata più importante, cioè i consumi. Nel confronto tendenziale, appare scontata la riduzione rispetto ai primi due mesi del 2020, non intaccati dalle conseguenze della pandemia. Le nuove chiusure di marzo e aprile hanno, però, tolto vigore a quella pure minima spinta potenzialmente presente nei risparmi in eccesso accumulati dalle famiglie. Le analisi empiriche sviluppate su questo argomento evidenziano una frazione prevalente del risparmio in eccesso, a livello sia europeo che italiano, dovuta a motivazioni involontarie - oggettiva impossibilità di effettuare acquisti di beni e, soprattutto, di fruire di alcuni importanti servizi - e non di

natura precauzionale (accumulazione dovuta a un processo di assicurazione auto-gestita contro i rischi di minori redditi futuri).

Il risparmio involontario, in certa misura, costituisce una molla favorevole per la ripresa. La molla, però, non è stata rilasciata a causa delle nuove restrizioni, e non si è vista una crescita dei consumi. Il decreto che ha vincolato mobilità ed attività economiche in concomitanza con la Pasqua sostanzialmente posiziona questo periodo del 2021 dentro uno scenario molto simile a quello del 2020. Si stima una perdita di consumi pari a 15 miliardi di euro rispetto a una condizione di “normalità economica” del mese in cui cade la Pasqua. Ben oltre la metà dei suddetti 15 miliardi, sono consumi persi dalla ristorazione e dagli alberghi che, assieme ai trasporti e al commercio non alimentare, continuano ad essere i settori più colpiti dai provvedimenti adottati per limitare la diffusione della pandemia.

I più recenti dati sul *sentiment* degli operatori, purtroppo, confermano queste congetture. Se nel complesso, a marzo, la fiducia di famiglie e imprenditori è stabile, nei settori appena citati si registra un riduzione significativa delle attese. Da tutto ciò consegue l'evidente necessità di provvedimenti di indennizzo e ristoro per quelle attività che rischiano di non giungere vitali al momento della ripartenza.

Con il nuovo decreto, da dopo Pasqua e per tutto aprile, vi saranno, in Italia, solo zone rosse od arancione, salvo deroghe collegate agli andamenti dell'epidemia e del Piano vaccinale. Si conferma, dunque, il ricorso al “più chiusure” con i suoi ormai insostenibili costi economici e sociali, mentre ancora stenta il decollo operativo del circuito vaccinazioni, tracciamenti, controlli. Serve una svolta: prima che sia troppo tardi. Serve una svolta fondata sulla preparazione delle riaperture.

RISTORI E SOSTEGNI

Si può sinteticamente indicare in circa 37 miliardi di euro la quantificazione delle risorse che lo Stato ha trasferito a vario titolo alle imprese nel corso del 2020. Questo conteggio include i ristori propriamente detti, il taglio dell'Irap, i crediti d'imposta per gli affitti e altri provvedimenti a vantaggio diretto dell'attività d'impresa. Include, altresì, otto miliardi di euro di benefici derivanti da agevolazioni in conto interessi dovute alle garanzie pubbliche sui prestiti e i vantaggi dei differimenti fiscali a vario titolo adottati lo scorso anno. Il valore di 37 miliardi esclude, invece, gli indennizzi ai lavoratori autonomi (5 miliardi di euro) e, naturalmente, tutto il volume di risorse destinato alle varie forme di cassa integrazione.

Assumendo una caduta di fatturato attorno ai 180 miliardi di euro nei settori del commercio e dei servizi di mercato più impattati dalla pandemia - cui fa riscontro una perdita di prodotto di circa 107 miliardi di euro di valore aggiunto -, si comprende la sproporzione tra perdite subite e ristori ottenuti, i quali ultimi, se riferiti ai settori più colpiti, non supererebbero il valore di 28 miliardi di euro.

Il decreto "Sostegni", che interviene sulla cassa del 2021, appare inadeguato a modificare favorevolmente il suddetto stato di cose. Sarebbe gravemente errato sommare i prossimi ristori a quelli già ottenuti senza usare la dovuta accortezza nel modificare anche l'ammontare delle perdite subite nel 2020 a quelle che già stanno maturando nel 2021. La macroeconomia della pandemia sta infliggendo nuove perdite ai settori più sensibili alle restrizioni.

È chiaro che solo domando il contagio e ritornando a forme di nuova normalità economica si potrà interrompere l'inseguimento tra perdite e ristori. Nel frattempo, i ristori stessi devono fare in modo che il tessuto produttivo del terziario di mercato sia pronto e vitale nel momento in cui tali condizioni saranno ripristinate. A questo fine, si sta già progettando un nuovo ulteriore intervento di sostegno alle imprese. L'auspicio è che possa essere di dimensione cospicua e privo di impacci burocratici che ne depotenzino l'efficacia.

Vanno, dunque, decisamente rafforzate - entro ed oltre il perimetro del decreto "Sostegni" - le risorse dedicate ai ristori che verranno riconosciuti ad imprese, professionisti e partite IVA a fronte delle perdite di fatturato medio mensile registrate nel 2020 rispetto al 2019. Certo, è stato archiviato il meccanismo dei codici ATECO e sono stati stanziati per questi interventi circa 11 miliardi di euro sui 32 complessivamente mobilitati dal decreto.

Ma i soggetti interessati - pur tenendo conto dei filtri selettivi per l'accesso agli indennizzi costituiti da una perdita di fatturato di almeno il 30 per cento e da ricavi non superiori ai 10 milioni di euro - sono nell'ordine dei 3 milioni. Si stima, così, che il ristoro medio, che assume come base di calcolo un solo dodicesimo della caduta del fatturato annuo, sarà di circa 3700 euro.

Non ci siamo e, dunque, lo ribadiamo: servono ristori più adeguati in termini di risorse, più inclusivi in termini di parametri d'accesso e che tengano conto anche dei costi fissi,

più tempestivi in termini di meccanismi operativi. Ne deriva l'urgenza, tra l'altro, di un nuovo e robusto scostamento di bilancio.

Sono esigenze che valgono anche per le misure dedicate a turismo, montagna e cultura. Quanto ai trasporti, occorre sostenere tutto il sistema dell'accessibilità non limitandosi al solo trasporto pubblico locale.

Sul versante degli ammortizzatori sociali, bene la proroga della Cassa COVID - di cui va, però, assicurata la continuità rispetto al ciclo di prestazioni precedenti - e l'ulteriore finanziamento del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti. Oltre il decreto e quanto alla riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, è poi evidente che si tratta di tenere insieme inclusività delle prestazioni e sostenibilità della contribuzione. Ma ogni disegno di riforma deve anzitutto registrare l'impatto profondo di un tempo dell'emergenza ancora drammaticamente aperto. Per le imprese del terziario, non è tempo di contribuzioni aggiuntive. E serve, invece, un processo di riduzione strutturale del costo del lavoro.

Benvenute anche le proroghe delle deroghe per i contratti a termine sino alla fine dell'anno. Ma, anche in questo caso, serviranno soluzioni strutturali.

Bisogna fare di più e bisogna fare presto sia per un nuovo e robusto scostamento di bilancio, sia per affrontare un ulteriore aspetto dell'emergenza connesso alla tenuta della struttura finanziaria delle imprese: la proroga della moratoria sui prestiti bancari in scadenza a giugno e l'allungamento dei tempi per il rimborso dei prestiti assistiti da garanzie pubbliche. Esigenze condivise dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali che hanno congiuntamente chiesto, con una nota indirizzata alle istituzioni europee ed italiane, la possibilità di prorogare le moratorie in essere e di introdurne di nuove, nonché una durata dei prestiti con garanzia pubblica di non meno di quindici anni. E senza che tutto ciò comporti classificazioni critiche o addirittura in *default* dei debitori. Bisogna intervenire, dunque, sulle regole europee in materia. Pensiamo che il Governo italiano possa e debba assumere un'iniziativa determinata al riguardo.

AGENDA E QUESTIONE TARI

Restano, peraltro, confermate la necessità e l'urgenza di intervenire per dare tempestiva risposta ad un ampio ventaglio di questioni aperte:

- moratorie fiscali più ampie e facoltatività degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- interventi sul fronte delle locazioni commerciali (credito d'imposta e "scambio" tra riduzione del canone ed accesso al regime della cedolare secca, in particolare);
- crediti d'imposta dedicati (sulle rimanenze finali di magazzino per il settore della distribuzione moda; per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione);
- riduzione dei costi di utilizzo ed accettazione degli strumenti di moneta elettronica e, in specie, gratuità dei "micropagamenti";

- riduzione strutturale delle componenti fisse delle tariffe elettriche (distribuzione, misura ed oneri generali di sistema);
- cancellazione compiuta del canone speciale di abbonamento RAI per il 2021.

Quanto alla **TARI**, la profonda crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la chiusura prolungata delle attività, la loro sospensione temporanea ovvero le riduzioni di orario stabilite con provvedimenti assunti a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione della pandemia, hanno prodotto un significativo decremento della produzione dei rifiuti. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio Confcommercio sulla fiscalità locale, nel corso del 2020 si è determinato un calo di più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari al 15% in meno rispetto all'anno precedente. A questa contrazione dei rifiuti prodotti non è, tuttavia, corrisposta una proporzionale riduzione delle tariffe.

Occorre, quindi, intervenire con urgenza per introdurre misure a livello legislativo affinché le tariffe, in ossequio al principio europeo "chi inquina paga", tengano compiutamente conto della situazione emergenziale. A partire dalla necessità di procedere almeno alla rideterminazione dei coefficienti potenziali di produzione in misura proporzionale ai giorni di chiusura dell'attività o alla riduzione degli orari lavorativi e, in ogni caso, al carattere stagionale delle attività economiche.

DECRETO "SOSTEGNI" ED ULTERIORI INTERVENTI

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi 1-9 e comma 12)

Il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa, arti o professioni assorbe circa un terzo (11,15 miliardi di euro) delle risorse stanziare dal decreto-legge (circa 32 miliardi). La platea degli interessati alle misure di sostegno è stimata in circa 5,5 milioni di operatori economici che il provvedimento, in conseguenza dei criteri adottati, riduce a circa 3 milioni.

La norma prevede, infatti, che il contributo a fondo perduto spetti agli esercenti arti, impresa o professione con ricavi o compensi non superiori ai dieci milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del trenta per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

E' evidente l'esigenza sia di rafforzare decisamente il contributo - agendo tanto sulla base di calcolo costituita da un solo dodicesimo del differenziale di fatturato e corrispettivi tra 2020 e 2019, quanto sulla misura della percentuale di ristoro -, sia di renderlo più inclusivo in riferimento al filtro di accesso di una caduta di fatturato e corrispettivi di almeno il trenta per cento nel 2020 rispetto al 2019, così come in riferimento al filtro ulteriore costituito dal tetto massimo di ricavi o compensi di dieci milioni di euro. Dunque, occorre, tra l'altro, procedere tempestivamente ad un nuovo e robusto scostamento di bilancio.

2. Imprese e liquidità

Il decreto non interviene in maniera diretta sul tema della liquidità e dell'accesso al credito per le imprese colpite dagli effetti delle limitazioni alla loro attività imposte a causa dell'emergenza sanitaria. Tale ambito risulta, invece, di fondamentale importanza per consentire al tessuto imprenditoriale del nostro Paese di poter resistere in uno scenario caratterizzato da flussi di cassa notevolmente ridotti per molti settori economici.

E' necessario dare continuità ai contenuti dei precedenti decreti che sono intervenuti su questi ambiti, con particolare riferimento al Decreto Legge n. 18 del 2020 – c.d. Cura Italia – ed al Decreto Legge n. 23 del 2020 – c.d. Liquidità –, che hanno fornito primi strumenti concreti in risposta alla crisi di liquidità delle imprese, ma che ora necessitano di un orizzonte temporale applicativo più ampio in considerazione del persistere delle difficoltà legate al sistematico ricorso al blocco delle attività per contrastare il diffondersi del virus.

L'attuale scenario e, soprattutto, la profonda incertezza sulle prospettive future, impongono di rivedere il termine di efficacia della moratoria dei debiti bancari per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 56 del DL Cura Italia, attualmente fissato al 30 giugno 2021. E' di prioritaria importanza estenderlo ulteriormente di almeno un anno prevedendo, nel contempo, un termine ancora più ampio per le filiere produttive maggiormente colpite, quali il turismo.

Questo intervento consentirebbe alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti contratti con il sistema bancario, anche in vista della programmazione di nuovi investimenti, una volta auspicabilmente terminata la fase più severa della crisi emergenziale e ripristinata una condizione di normalità operativa.

Con i medesimi obiettivi, appare altrettanto importante riattivare, per le imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, la misura di sospensione temporanea delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie, sospensione avviata con l'articolo 37-bis del DL Liquidità, ma la cui efficacia si è interrotta lo scorso 31 gennaio. Un intervento che, in particolare nella prospettiva di una normalizzazione delle attività economiche, consentirebbe alle imprese di non essere penalizzate per le richieste di nuova liquidità, in quanto verrebbe meno l'automatismo che prevede un peggioramento nella classificazione della loro qualità del credito.

Occorre, inoltre, superare celermente le limitazioni emerse nell'ambito delle misure straordinarie di intervento della garanzia pubblica legate al vincolo di durata di sei anni dei finanziamenti previsto dalla Sezione 3.2 del *Temporary Framework* (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti). Tale limite è stato finora superato solamente per i prestiti oltre 30 mila euro, assistiti dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 13, comma 1, lett. n) del DL Liquidità.

Si tratta ora di rivedere, in raccordo con la Commissione europea ed in relazione ai contenuti delle Sezioni 3.1 e 3.2 del *Temporary framework*, l'attuale limite temporale in

modo da estendere la durata della garanzia pubblica ad almeno 15 anni, al netto di un preammortamento di 48 mesi.

3. Riduzione costi carte di pagamento

Il quadro normativo – in base alle disposizioni previste dall’articolo 15, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 900) – impone ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l’obbligo di accettazione di pagamenti tramite carte sia di credito che di debito. Si rende necessario intervenire riducendo gli oneri a carico delle imprese che li mettono a disposizione dei consumatori finali.

Anche alla luce degli incrementi nell’utilizzo della moneta elettronica degli ultimi mesi, occorre, quindi, procedere a livello generale ad un calmieramento degli oneri connessi all’accettazione delle carte di debito e di credito, contestualmente ad un azzeramento dei costi per pagamenti di importo inferiore ad una soglia predeterminata, almeno pari a 50 euro, nuovo limite per le operazioni *contactless* a partire dal 1° gennaio 2021.

Vi è poi la necessità di potenziare l’efficacia della disposizione contenuta nell’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, indirizzata a limitare parzialmente gli oneri a carico degli esercenti derivanti dall’accettazione di pagamenti elettronici, attraverso la previsione di un credito d’imposta, calcolato sull’ammontare delle transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Una maggiore efficacia della misura può essere conseguita procedendo in una duplice direzione: da un lato, elevando la percentuale del credito d’imposta – attualmente pari al 30 per cento – per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400 mila euro; dall’altro, prevedendo l’intervento anche per gli esercenti con classe di fatturato superiore a tale soglia, attualmente esclusi dalla misura.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 4, comma 1)

La disposizione proroga ulteriormente, dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, il periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione.

Si osserva, tuttavia, che tale mini proroga non può che assumere carattere transitorio, in attesa che sia attuata una più compiuta azione di ricognizione e definizione del debito fiscale complessivamente cumulato, ancorché in parte assorbito all’interno di procedure di definizione agevolata o di altre forme di rateizzazione in corso, al fine di consentire una rateizzazione sostenibile per la generalità dei contribuenti. Riteniamo che sia dunque opportuna, nel breve periodo, una proroga “ponte” del suddetto termine di sospensione in modo da valutare la sostenibilità finanziaria di una misura unitaria e

maggiormente inclusiva di rateizzazione lunga del debito fiscale complessivamente cumulato.

2. Annullamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4, commi da 4 a 11)

In relazione alla drammatica situazione economica, si valuta positivamente anche la scelta, operata dal legislatore, **di introdurre lo stralcio, ossia l'automatico annullamento, dei debiti iscritti a ruolo, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a cinquemila euro.**

Riteniamo che il limite di accesso alla misura agevolativa di 30.000 euro di reddito imponibile, oltre all'indeterminatezza del parametro, si presti a generare evidenti situazioni di sperequazione con riferimento alla effettiva capacità di spesa di nuclei familiari monoreddito.

Pertanto, quale criterio per determinare i soggetti legittimati ad accedere alla sanatoria, sarebbe più opportuno utilizzare, in sostituzione del reddito imponibile, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già previsto in omologhe disposizioni di natura agevolativa.

3. Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche [art. 30, comma 1, lett. a)]

Per le suddette categorie economiche, è stata prorogata, **dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021**, l'esenzione dal versamento del "Canone Unico" previsto dalla legge di bilancio 2020.

Si ritiene, tuttavia, che la proroga dell'esenzione dal versamento del predetto Canone, riguardando un periodo di tempo breve (da marzo a giugno), non sia sufficiente a garantire un concreto beneficio fiscale ad aziende particolarmente colpite dalle misure restrittive adottate per il contenimento della pandemia.

Sarebbe, pertanto, opportuna una ulteriore proroga dell'esenzione in questione **almeno fino al 31 dicembre 2021.**

ULTERIORI MISURE FISCALI

1. Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda

In questa fase, una risposta concreta alle difficoltà economiche che stanno affrontando imprese e lavoratori autonomi potrebbe essere rappresentata dalla proroga del credito d'imposta a valere su locazioni commerciali e contratti d'affitto d'azienda e dalla promozione, per via fiscale, di intese tra locatori e locatari (con riduzioni dei canoni di locazione a fronte del riconoscimento del regime della cedolare secca).

Il credito d'imposta dovrebbe interessare tutti i soggetti IVA, indipendentemente dal requisito del volume dei ricavi dichiarati, che presentino – quale requisito sostanziale di

accesso al beneficio - un calo di fatturato significativo rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ultimo anno di normale svolgimento dell'attività).

2. Società di comodo, in perdita sistematica e ISA

Nonostante il perdurare di una cornice economica e produttiva stravolta dall'emergenza epidemica in corso, non sono state introdotte previsioni di attenuazione o sospensione degli effetti legati all'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.

Riteniamo, pertanto, che, alla luce del contesto delineato e in attesa di una più profonda e complessiva revisione del sistema fiscale di riferimento, sia necessario prevedere la sospensione della disciplina in esame per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda gli indici sintetici di affidabilità, malgrado gli apprezzabili sforzi di revisione della metodologia e le cautele adottate dall'Amministrazione finanziaria, si ritiene opportuno introdurre un principio di facoltatività, teso a riconoscere l'esercizio di non normale svolgimento dell'attività, in modo tale da evitare possibili accertamenti di tipo analitico induttivo, senza tuttavia precludere l'accesso al regime premiale applicato anche tenendo conto dell'effetto di specifici correttivi individuali di crisi.

3. Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese

Al fine di offrire un maggior sostegno agli operatori economici fortemente penalizzati dagli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, che hanno registrato significativi cali di fatturato, si ritiene di particolare efficacia, anche sotto il profilo applicativo, l'attivazione di una procedura speciale alla quale dare impulso tramite istanza dei contribuenti interessati agli enti impositori, al fine di estendere il periodo di rateizzazione dei tributi sospesi nonché del debito cumulato, anche in forma già rateizzata, in un arco temporale di 10 anni.

Le somme sospese dovrebbero includere la totalità del debito fiscale cumulato, comprendendo anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

4. Credito d'imposta per contenere effetti negativi rimanenze finali di magazzino settore moda

Con riferimento al settore moda, nel corso dell'iter di conversione in legge del "Decreto Rilancio", è stato introdotto un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori a favore dei soggetti "*operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)*" (art. 48-bis).

Si rende opportuno precisare il perimetro applicativo della misura con un intervento che espliciti, in una logica di equità ed uniformità, che il beneficio è fruibile da parte di tutte

le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento (compresa quindi la distribuzione commerciale).

5. Proroghe disposizioni codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

In tema di codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'articolo 5, comma 14 prevede il differimento, all'anno 2023, del solo obbligo a carico dell'Agenzia delle entrate di segnalare l'esposizione debitoria di importo rilevante ai fini della crisi. Tale differimento non riguarda, invece, gli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo interno e revisori contabili (cd allerta interna) nonché degli altri creditori pubblici qualificati (cd allerta esterna), diversi dall'Agenzia delle entrate, per i quali resta in vigore il termine del 1° settembre 2021 (data di entrata in vigore del codice).

A fronte del perdurante stato di grave crisi pandemica e del suo impatto sui bilanci relativi al 2021, in termini di perdite cumulate, si ritiene che il differimento del menzionato termine iniziale di *allerta* debba essere invece esteso, coerentemente, anche a tutti i restanti soggetti contemplati dalla norma di riferimento - superando così il disallineamento dei regimi temporali di efficacia delle procedure di allerta determinato dalla misura introdotta - e, in forma simmetrica, all'intero impianto normativo del codice.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

In materia di lavoro e di ammortizzatori sociali, riveste particolare importanza, tra le misure recate dal decreto "Sostegni", la proroga dell'Assegno Ordinario e della Cassa Integrazione in Deroga per ulteriori 28 settimane, senza contribuzione addizionale e con "finestra" di fruizione decorrente dal 1° aprile 2021 ed aperta sino alla fine dell'anno (art.8, co. 2).

Rispetto ai nuovi strumenti di integrazione salariale, risulta necessario colmare i vuoti che si verrebbero a creare per quelle imprese che hanno utilizzato senza soluzione di continuità - dal 1° gennaio 2021 - l'intero periodo di 12 settimane di CIG previsto dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio) e si trovano ad essere impossibilitate a sostenere i costi di utilizzo di strumenti gestionali e contrattuali quali ad es. le ferie ed i permessi.

Pertanto, andrebbe anticipata la decorrenza delle nuove 28 settimane al 26 marzo 2021, termine entro il quale verrebbero esaurite completamente le precedenti 12 settimane di CIG previste dalla Legge di Bilancio, ove utilizzate senza interruzioni.

Sul versante del **mercato del lavoro**, si segnala la ripresa di una maggiore seppur parziale agibilità dei contratti a termine con la proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della disposizione derogatoria del "Decreto Dignità", di cui all'art. 17.

Rispetto a tale previsione e per aumentarne la portata soprattutto in vista della stagione estiva, riteniamo sia necessario intervenire in sede di conversione, consentendo il ricorso alla deroga normativa senza la previsione di limitazioni numeriche. Difatti, in base all'attuale formulazione, la deroga è utilizzabile per una sola volta e - ancorché sia consentito, ai sensi del comma 2, di non computare i rinnovi e le proroghe in deroga

attivati prima dell'entrata in vigore del Decreto "Sostegni" – tale previsione non è sufficiente per superare le rigidità dovute al regime delle causali.

L'introduzione di un regime generalizzato di acausalità con scadenza al 31 dicembre 2021 – in linea con la scadenza delle misure di sostegno dell'occupazione – consentirebbe, ad esempio, di poter rinnovare i rapporti a termine utilizzati durante il periodo estivo anche per le festività natalizie, periodo di forte intensificazione delle attività del terziario di mercato.

Al riguardo, va ricordato il dato della caduta del numero dei contratti di lavoro a termine con un saldo negativo, a consuntivo del 2020 e rispetto all'anno precedente, di 493.000 rapporti.

In linea più generale ed in prospettiva, restano poi ferme le esigenze di recupero in via strutturale di flessibilità dei rapporti di lavoro e di superamento del blocco dei licenziamenti, così come di profondo riorientamento del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza ai fini del potenziamento di efficaci misure di inclusione sociale e di robuste politiche attive per l'occupazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

Per quanto riguarda le misure previste dal Decreto in tema di welfare, si sottolinea positivamente l'incremento di 1,5 miliardi dello stanziamento, già previsto dall'articolo 1, comma 20, della Legge n. 178/2020, per **l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. La dotazione inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2021, e pari ad 1 miliardo di euro, risultava, infatti, insufficiente a garantire il riconoscimento di tale beneficio ad oltre 820.000 soggetti.

Le attuali risorse a disposizione del Fondo dedicato, pari quindi a 2,5 miliardi di euro, consentiranno, così, una concessione dell'esonero per importi più adeguati al momento di profonda difficoltà che queste categorie stanno vivendo. Proprio per questo è, però, indispensabile che i decreti ministeriali attuativi, necessari alla fruibilità effettiva dell'esonero, siano emanati in tempi brevi, evitando ulteriori ritardi.

Positiva anche la riproposizione – ed il rafforzamento fino a 2.400 euro o a 3.600 euro per i lavoratori dello sport – delle **indennità** previste per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport e che intervengono così a supporto di settori particolarmente incisi dall'impatto dell'emergenza COVID-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Appreziamo l'inserimento nel decreto di una norma (articolo 6) che riduce, per i mesi di maggio, giugno e luglio, le componenti fisse delle tariffe elettriche (distribuzione, misura ed oneri generali di sistema) in favore delle imprese connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Si tratta di una misura che si muove nella giusta direzione, sia in quanto diretta a mitigare l'impatto della crisi pandemica su segmenti produttivi che, più di altri, hanno risentito delle restrizioni allo svolgimento delle attività economiche, sia perché incide su quelle componenti tariffarie dove sono più marcati gli elementi distorsivi dei prezzi dell'energia. L'esigenza è che tali misure siano rese strutturali, come peraltro più volte sostenuto dall'Arera (Cfr. Memoria 370/2020/I/EEL del 6 ottobre 2020) e, da ultimo, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Cfr. Segnalazione inviata alla Presidenza del Consiglio in merito alle "proposte di riforma concorrenziale, ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021").

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Gli interventi di interesse specifico per il turismo adottati con il decreto legge in esame sono quattro: l'istituzione presso il MEF del fondo per il sostegno dei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all'articolo 2, con una dotazione di 700 milioni di euro, del quale fruiranno le attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico operanti in tali aree; l'erogazione di indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 7, con una dotazione di 897,6 milioni di euro; l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro delle perdite del settore delle fiere e dei congressi (art. 38, commi 3 e 4); la riduzione del 30% per il 2021 del canone speciale RAI, di cui all'articolo 6 commi 5 e 6, accordata in favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

1. Comuni con santuari religiosi (art. 1, comma 11)

L'art. 1, comma 11, secondo periodo modifica il comma 1, lett. a) dell'articolo 59 (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La modifica incide esclusivamente sui comuni in cui sono situati santuari religiosi, limitando l'ammissibilità all'agevolazione solo a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti. Ciò esclude dalla possibilità di fruire del contributo a fondo perduto tutti i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ubicati nelle zone A (o equipollenti) dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti in cui siano situati santuari religiosi, ancorché detti comuni abbiano comunque registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Inoltre, va tenuto in considerazione che la limitazione introdotta con il comma 11 esclude dal contributo molte attività economiche ubicate nei comuni con santuari religiosi dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Si tratta – come è noto – di attività imprenditoriali fortemente provate dalle crisi emergenziali succedutesi negli anni e di cui è a rischio la stessa continuità.

La tenuta di tali attività è poi determinante per contrastare i processi di spopolamento e desertificazione economica che minacciano i predetti territori, con particolare riferimento ai comuni di più piccola dimensione, caratteristici di quell'area.

Per le considerazioni esposte, si ritiene opportuno sopprimere la limitazione in commento.

2. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2)

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un Fondo per il quale vengono stanziati 700 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome è effettuata, con decreto del Ministro del Turismo (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni appartenenti a comprensori sciistici e classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E - "Comuni con vocazione montana" ed H - "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica".

Successivamente all'emanazione del citato decreto, alle regioni e alle province autonome vengono concessi ulteriori trenta giorni per l'assegnazione ai comuni delle risorse ripartite dal decreto medesimo. Sulla base della norma in argomento, il settanta per cento delle risorse verrà assegnato ai comuni ammissibili in proporzione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019; la restante quota verrà assegnata a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in possesso di specifici requisiti di fatturato e maestri e scuole sci sulla base di determinati criteri specificati dalla norma.

Si segnala che i tempi di attuazione delle misura in esame rischiano di allungarsi notevolmente, considerato che i termini stabiliti dalla norma delineano un lasso temporale di due mesi solo per la predisposizione dei provvedimenti di carattere attuativo, ai quali si ritiene dovrà seguire la predisposizione da parte dei comuni degli atti amministrativi di concessione del contributo e quindi l'effettiva erogazione dello stesso.

A tale proposito, occorre promuovere l'adozione, da parte dei numerosi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della misura, di procedure concertative e di modalità applicative semplici che consentano di procedere all'erogazione del contributo in tempi rapidi.

3. Canone speciale RAI

Il provvedimento affronta solo parzialmente una delle incongruenze che la crisi in corso ha reso evidente: quella dell'obbligo per le attività del settore – segnatamente turistico-ricettive e dei pubblici esercizi con somministrazione – di corrispondere per intero il canone speciale di abbonamento RAI, nonostante le attività presso cui sono installati gli apparecchi radiotelevisivi siano ormai da oltre un anno o chiuse o operanti in regime di forte limitazione o, infine, aperte ma senza clienti. La riduzione del 30% di tale canone per il 2021 prevista all'articolo 6 non solo giunge *in extremis*, ma è anche una risposta debole. Continuiamo a ritenere che, da un confronto fra i presupposti alla base dell'imposta e l'evidente situazione di mercato, emerga chiaramente l'esigenza della cancellazione del canone per il 2021, estesa a tutti gli operatori economici.

4. Proroga disposizioni prevenzione incendi

Le disposizioni di proroga di cui all'articolo 30 dovrebbero, inoltre, a nostro avviso, includere alcuni elementi di interesse per le attività ricettive del settore restati esclusi dagli interventi previsti nel decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181.

Ci riferiamo alla necessità, in relazione al rallentamento delle attività dovuto all'emergenza Covid, di posporre i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive all'aria aperta, nonché per sottoporre a verifica generale i sistemi di rivelazione e segnalazione di incendio con anzianità maggiore di 12 anni degli alberghi con oltre 25 posti letto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Per quanto riguarda il settore cultura, il provvedimento prevede interventi di rifinanziamento di fondi specifici per fronteggiare l'emergenza in atto.

Ci si riferisce in particolare all'art. 36, comma 1, che incrementa di euro 200 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; all'art. 36, comma 3, che prevede il rifinanziamento di 120 milioni di euro per il 2021 del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; all'art. 36, comma 4, che incrementa di euro 80 milioni per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Con particolare riferimento alle prime due misure si segnala l'importanza, in sede di attuazione delle medesime, di individuare dei meccanismi di allocazione delle risorse che corrispondano ai reali fabbisogni delle imprese del settore.

Stante la crisi perdurante e l'incertezza sui termini per le riaperture, è importante inoltre – quale ulteriore misura - che, anche per il corrente anno, si individui un meccanismo automatico per l'assegnazione dei contributi a valere sul fondo unico dello spettacolo FUS, come già previsto per il 2020. Attraverso un intervento di questo tipo si

supererebbero i contenuti del Decreto Ministeriale MIBACT del 31 dicembre 2020 che, prevedendo la presentazione di una programmazione artistica entro la fine di aprile, mettono gli operatori nella oggettiva difficoltà di dover costruire una stagione nell'incertezza di tempi e modalità previsti per le riaperture.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'

Il Decreto, purtroppo, non riconosce in maniera adeguata i particolari danni che la pandemia ha generato e continua a generare a tutto il settore dei trasporti e della mobilità del Paese.

Invero, gli interventi specifici previsti sono soltanto quelli dedicati al trasporto pubblico locale (art.29), una componente importante, ma, certo, non esaustiva del tessuto di imprese che garantisce la mobilità delle persone e delle merci in Italia.

E' necessario, pertanto, potenziare gli strumenti di sostegno per tutto il comparto del trasporto dei passeggeri - dai bus turistici al trasporto marittimo -, che nel 2020 ha registrato crolli di attività in alcuni casi superiori al 70% e che deve essere tempestivamente messo nelle condizioni di potere ripartire al meglio, non appena sarà possibile la piena ripresa degli spostamenti delle persone.

A tal riguardo, evidenziamo, tra l'altro, che le misure urgenti previste dal "Decreto Agosto" per sostenere i collegamenti marittimi (artt. 88 e 89 del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126) risultano ancora bloccate per la mancanza delle relative disposizioni attuative.

Occorre, inoltre, assicurare l'efficacia e la resilienza dello strategico comparto del trasporto delle merci, a cominciare dall'autotrasporto. Da questo punto di vista, in considerazione dell'anzianità del parco circolante dei veicoli commerciali e industriali, un primo percorso di intervento, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica, dovrebbe essere lo stanziamento di ulteriori risorse per promuovere il rinnovo delle flotte.

PROFESSIONI

Con riferimento al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26), si evidenzia l'importanza di includere tra i beneficiari della misura, non solo le imprese, ma anche i professionisti operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, e di incrementare l'attuale dotazione di 200 milioni di euro in coerenza con le ampie finalità del fondo.

In tema di supporto finanziario ai professionisti e lavoratori autonomi, si evidenzia inoltre la necessità di consentire a tali soggetti - anche per gli anni 2021 e 2022 - l'accesso al Fondo per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa (cd Fondo Gasparrini, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 2, commi 475 e ss.). Tale misura prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa,

di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni transitorie di difficoltà.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

L'emergenza sanitaria comporta condizioni di estrema incertezza economica anche per i lavoratori e le aziende dei giochi pubblici; l'interruzione delle attività in questo comparto è, ad oggi, di 10 mesi su 14 – nell'arco temporale da marzo 2020 ad aprile 2021 – con ricavi ridotti mediamente di ben oltre il 50% rispetto a quelli del 2019.

Resta prioritaria pertanto la riapertura delle attività di gioco pubblico sia nelle zone “gialle” che – ancora più urgentemente – nelle zone “bianche” del Paese, adottando gli specifici Protocolli di prevenzione di settore che garantiscono il controllo del rischio alla pari di molte altre attività economiche abilitate all'attività.

Al contempo, è necessario ed urgente continuare a sospendere i versamenti del Prelievo erariale unico, come già inizialmente previsto nel decreto legge n.137/2020, fino alla riapertura con la riattivazione dei flussi finanziari e definire le proroghe tecniche delle concessioni interessate dalle ripetute sospensioni, per garantire, con ciò, il recupero della redditività delle aziende del comparto nel periodo di uscita dall'emergenza pandemica.

CONCLUSIONI

Il Presidente Draghi ha detto, in occasione delle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere, della sfida di una “nuova ricostruzione”. Proprio la consapevolezza di questa sfida richiede, dal punto di vista del metodo, maggiore confronto tra Governo e forze sociali. Confronto nel progettare i ristori, ma anche per andare oltre il modello del “più chiusure” dai costi economici e sociali ormai non più sostenibili, puntando, invece ed anzitutto, sul “più vaccini”. E per il decollo della campagna vaccinale, le nostre associazioni e le nostre imprese sono certamente pronte a fare la propria parte: tutta e sino in fondo.

Più confronto, dunque. Anche perché è ormai imminente il tempo della presentazione ufficiale a Bruxelles del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vanno affrontati i nodi di fondo del modello di *governance* (prevedendo anche un Comitato di responsabilità sociale che annoveri la presenza dei rappresentanti delle forze sociali) e del rapporto tra gli investimenti ed il ruolo - come lo definisce il PNRR - “abilitante e catalizzatore” delle riforme.

Quanto al terziario di mercato, si pensi all'urgenza di un progetto per la resilienza del modello italiano di pluralismo distributivo chiamato al confronto con le sfide della multicanalità e del rinnovamento del rapporto con territori e città, anche secondo un concetto di “rigenerazione urbana” che si integri coerentemente con le ragioni della rivitalizzazione del tessuto economico e sociale. E si pensi, ancora, alla necessità di un progetto per il rilancio del turismo, sulla scorta di dotazioni adeguate e con una

compiutezza di visione che tenga insieme ricettività, pubblici esercizi e servizi turistici, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, formazione e cura delle competenze.

Per un corretto approccio all'accessibilità ed alla mobilità sostenibile, inoltre, nel Piano vanno anche recuperati gli incentivi al rinnovo delle flotte delle navi traghetto e da crociera e del parco dei veicoli per il trasporto merci, e vanno coinvolte tutte le forme di mobilità e non solo il trasporto pubblico locale.

E, ancora, vi sono i temi del lavoro autonomo professionale, della strategia per il sistema cultura, dell'innovazione e della digitalizzazione delle PMI. Tutte questioni la cui soluzione contribuirebbe al perseguimento di sostenibilità ed inclusione a vantaggio delle nuove generazioni.